

**VADEMECUM STREET LAW**

**DETENUTI  
STRANIERI  
DOMANDE E RISPOSTE**

**A CURA DEL GRUPPO 'STREET LAW' DEL  
CORSO DI CLINICA LEGALE DI GIUSTIZIA  
PENALE**



# INDICE

<b>Premessa.....</b>	<b>p. 5</b>
<b>1. Permessi di soggiorno ,.....</b>	<b>p. 9</b>
1.1. Introduzione.....	p. 9
1.2. Permesso di soggiorno per motivi familiari.....	p. 13
1.3. Permesso di soggiorno per cure mediche.....	p. 15
1.4. Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo .....	p. 18
1.5. Protezione internazionale, nazionale e divieti di espulsione.....	p. 21
<b>2. Reati ostativi.....</b>	<b>p. 27</b>
<b>3. Pericolosità sociale.....</b>	<b>p. 29</b>
<b>4. Riabilitazione penale.....</b>	<b>p. 31</b>
<b>5. Espulsioni.....</b>	<b>p. 35</b>
5.1. Introduzione.....	p. 35
5.2. Espulsione a titolo di misura di sicurezza.....	p. 37
5.3. Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione.....	p. 41
5.4. Espulsione amministrativa.....	p. 44
5.5. Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR).....	p. 47
<b>Normativa di riferimento.....</b>	<b>p. 49</b>





campo tramite metodologie interattive e il contatto con i professionisti del settore.

Dentro la Clinica del nostro Dipartimento si trovano attività giudiziali e di *street law*, mentre le prime vedono la collaborazione degli studenti con avvocati nella risoluzione di casi reali, le seconde – alle quali noi abbiamo partecipato – sono volte ad affrontare ogni anno una tematica socialmente rilevante con l’obiettivo di riversare nella società – in termini di informazioni sui diritti e accesso alla giustizia di categorie svantaggiate o emarginate – le conoscenze giuridiche apprese.

Quest’anno il lavoro si è concentrato nel carcere di Bollate, IV reparto, sezione maschile, con riferimento alla condizione dei detenuti stranieri e a tutte le problematiche che attengono all’area in cui il diritto penale si interseca con il diritto dell’immigrazione.

Gli studenti che hanno preso parte al progetto, e che hanno redatto questo vademecum, sono: Claudia Consoli, Cecilia Pasini, Federica Scassillo e Alessandro Molari, coordinati dalla dott.ssa Giulia Mentasti e dalla dott.ssa Lucrezia Rossi. Dall’inizio del progetto fino alla sua conclusione siamo stati formati su questi temi e accompagnati nel percorso dall’Avv. Oddi del Foro di Milano, legale che ha già collaborato con l’Università e che è esperto di queste branche del diritto. Durante questo progetto siamo stati inoltre affiancati dalle operatrici di Articolo 3, cooperativa sociale che da molto tempo si occupa di vari progetti di Trattamento Avanzato all’interno della Casa di Reclusione di Bollate.

Il nostro lavoro è iniziato con una formazione preliminare, tenuta dalla dott.ssa Mentasti, sulla “*crimmigration*”, ossia il fenomeno ormai diffuso di sovrapposizione e commistione tra diritto penale e diritto dell’immigrazione: nello specifico ci siamo focalizzati sui reati cosiddetti *ostativi* che, quando commessi da uno straniero, presentano ripercussioni sulle procedure di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.

In un secondo momento abbiamo messo piede per la prima volta all'interno dell'istituto per conoscere e confrontarci con il gruppo di detenuti stranieri con i quali avremmo lavorato e per cominciare a capire quali fossero le diverse situazioni e necessità delle singole persone. Successivamente il nostro lavoro è proseguito con dialoghi individuali dove, faccia a faccia, abbiamo incontrato tutti gli interessati che ci hanno raccontato, chi più chi meno, le loro vicende ma soprattutto ci hanno posto i quesiti sui quali avremmo potuto dare una mano, un consiglio, in un momento successivo.

Noi studenti abbiamo raccolto tutte queste informazioni, le abbiamo confrontate e ci siamo resi conto di quante situazioni fossero in realtà simili, così come simili erano i dubbi su alcune leggi del nostro sistema. Molti intervistati, in realtà, già conoscevano la normativa di riferimento per la loro situazione, e questo è sintomo di come sia presente la volontà di comprendere questi temi, assolutamente fondamentali.

Abbiamo quindi fatto il lavoro di ricerca e di studio focalizzandoci sugli elementi in nostro possesso e alla fine è stato organizzato un ulteriore momento di dialogo collettivo durante il quale abbiamo potuto cercare di dare le nostre risposte ai quesiti e di spiegare gli istituti giuridici più importanti in materia: il frutto di questa ricerca e di questo momento di restituzione è ciò che forma oggetto del presente *vademecum*.

L'aggiornamento della presente edizione (**12 maggio 2023**) è a cura di Cecilia Pasini.





# 1.

## PERMESSI DI SOGGIORNO

---

### 1.1. INTRODUZIONE

**P**artiamo da una banalità: per essere regolare sul territorio italiano lo straniero deve essere in possesso di un permesso di soggiorno, ossia un documento che viene rilasciato dallo Stato, con il quale viene attestato che il soggetto possiede i requisiti per soggiornare legalmente nel territorio nazionale. Secondo l'art. 4 TUI (riportato nel Glossario al termine del vademecum), lo Stato Italiano “[...] in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza [...]”.

Il Testo unico immigrazione (TUI, d.lgs. 286/98 e successive modifiche) e il suo regolamento di attuazione (d.P.R. 394/1999 come modificato dal d.P.R. 334/2004 e s.m.i.) hanno introdotto e disciplinato vari tipi di permesso di soggiorno (art. 5 TUI) , corrispondenti alle tipologie di visti di ingresso. Anticipando

quanto riportato nei prossimi paragrafi possiamo già dire che, ad esempio, per il soggiorno per motivi familiari è necessario che i familiari già regolarmente soggiornanti attivino le procedure di ricongiungimento familiare (artt. 29 e 30 TUI); per il permesso di soggiorno per motivi di salute è necessario un documento dell'ASL accertante la necessità di sottoporsi a cure mediche; per la protezione internazionale è necessario il parere positivo della Commissione territoriale; per il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo sono necessari diversi requisiti tra cui la presenza sul territorio da almeno 5 anni, un permesso di soggiorno in corso di validità e la conoscenza della lingua italiana.

In questo vademecum non tratteremo di tutti i permessi di soggiorno esistenti nel nostro ordinamento, in quanto il nostro lavoro si è concentrato solo su quelle tipologie che potevano essere utili per le persone straniere con la quale abbiamo lavorato durante il corso. Non tratteremo ovviamente del permesso di soggiorno per minori ma nemmeno tratteremo del permesso di soggiorno per lavoro. Tale permesso **non è ottenibile** da chi è **entrato ed è soggiornato irregolarmente** poiché può essere rilasciato solo a seguito dell'ingresso con visto per lavoro nell'ambito dei decreti flussi. Per chi ne era titolare ed è detenuto i problemi frequenti riguardano la questione del rinnovo dal carcere a fronte della condanna riportata o della sua revoca che interviene a causa di detta condanna.

Come già menzionato, una caratteristica di ogni permesso di soggiorno è il fatto di avere una **durata predeterminata**. A differenza della cittadinanza, che nel momento in cui viene acquisita rimane valida "in eterno" (seppure siano presenti nel nostro ordinamento alcune, rare, ipotesi di revoca della cittadinanza acquisita per lo straniero), il permesso è basato sull'idea di "**temporaneità**" (ad eccezione di alcune situazioni che vedremo in seguito). Il motivo risiede nel fatto che lo straniero regolare viene considerato come presente sul territorio per i motivi e per i fini previsti dalle varie tipologie di permessi: nel momento in cui viene meno la condizione alla base del permesso

o questa non sia più considerata come meritevole di tutela, viene necessariamente meno il permesso in sé. Dunque, nel momento in cui il permesso di soggiorno viene rilasciato, è importante tenere a mente quando interverrà la scadenza dello stesso, in modo da attivarsi per il **rinnovo del permesso**: è fondamentale, infatti, che nel momento in cui ci si avvicina a tale data ci si ricordi di iniziare per tempo la complessa procedura di rinnovo. Il soggetto che si trova con un permesso di soggiorno scaduto è considerato in una posizione equivalente a quella di un soggetto privo di permesso di soggiorno, cioè come irregolare sul territorio.

Secondo la lettera della legge (art. 5, comma 4 TUI, v. *infra Normativa di riferimento*) il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto **entro 60 giorni dalla sua data di scadenza** e nel caso in cui questa richiesta avvenga in un momento successivo oltre i 60 giorni dalla scadenza (art. 13 c. 2 lett. b TUI), lo straniero non potrà vedersi rinnovato il permesso. Con il tempo e grazie alla giurisprudenza questo termine è diventato però più flessibile e, se il rinnovo viene chiesto anche oltre il limite massimo, ciò non porta a un suo automatico diniego, sempre che siano presenti i requisiti necessari per il rilascio. La giurisprudenza ha esteso questo termine soprattutto con la giustificazione della c.d. **causa di forza maggiore**: con questo termine si indica un'ampia serie di ipotesi nelle quali è intervenuto un fattore esterno, che ha impedito allo straniero di attivarsi per il rinnovo del permesso, sul quale egli non ha avuto alcuna possibilità di intervenire.

In altre parole si dice che per colpa non sua lo straniero non è riuscito a richiedere nei termini previsti il rinnovo del permesso e quindi il suo ritardo viene giustificato. La valutazione sul fatto che ci sia stata questa causa di forza maggiore o meno è rimessa all'autorità amministrativa nel vaglio sull'ammissibilità della richiesta di rinnovo del permesso: la Questura, che non è un giudice, per una prassi consolidatasi nel tempo tende a richiedere requisiti molto rigidi e dunque non si può mai prevedere se

questa giustificazione verrà considerata rilevante o meno, anche laddove appaia convincente. Un esempio di causa di forza maggiore potrebbe essere per esempio il caso dello straniero che per colpa della mancata conoscenza della lingua o delle procedure complesse non riesca a terminare la pratica rinnovo. Un'altra ipotesi di causa di forza maggiore potrebbe essere ravvisata nel caso in cui lo straniero abbia voluto attivarsi per il rinnovo del permesso direttamente dal carcere ma non gli sia data la possibilità di farlo. Quest'ultimo caso non deve confondere, la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che **il solo fatto di trovarsi in carcere NON costituisca una causa di forza maggiore**: infatti, **la possibilità di attivare le procedure di rinnovo del permesso di soggiorno dall'interno dell'istituto penitenziario è un diritto** garantito a tutti i cittadini stranieri. Dunque non potrà essere addotta, come causa di forza maggiore, il solo ingresso in carcere: la situazione potrà però diventare causa giustificativa del ritardo nel caso in cui, come detto prima, allo straniero non sia data materialmente la possibilità di attivare queste procedure di rinnovo tramite gli operatori del carcere.

Proprio perché richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno dal carcere costituisce un diritto, il nostro consiglio è quello di sfruttarlo e **provare comunque ad attivarsi per le pratiche di rilascio o rinnovo di precedenti permessi di soggiorno già durante il periodo di detenzione**. Infatti, nel momento di uscita dal carcere, quando il fascicolo del detenuto verrà valutato, la documentazione relativa alla proposizione della richiesta di rinnovo del permesso sarà comunque presa in considerazione. Inoltre è utile sapere che, se si presenta una richiesta di rinnovo durante la detenzione alla quale non segue risposta (come spesso accade), questo significa che la procedura è, per così dire, congelata e potrà essere riaperta al momento di uscita dall'istituto penitenziario.

Concludendo è utile ripetere che il non essere in possesso del permesso di soggiorno (se non per il limitato tempo che può passare per le lungaggini della procedura di rinnovo) porta ad essere soggetti irregolari sul territorio italiano e, per ciò solo, passibili di espulsione amministrativa, di cui parleremo in seguito (par. 5.4).

## 1.2 PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Il primo permesso di soggiorno che analizziamo è quello per motivi familiari: in tali ipotesi il cittadino straniero può rivendicare l'applicazione del divieto di espulsione ma va ricordato che la giurisprudenza di legittimità maggioritaria richiede la dimostrazione dell'**effettività della convivenza** anche prima dell'ingresso in carcere. Ciò potrà essere documentato con autocertificazione de parte del parente italiano convivente (prima e dopo la scarcerazione) ma in caso di giudizio potranno essere anche sentiti testimoni sul punto.

Nei casi in cui il soggetto in questione sia **genitore di minore italiano** ex art. 30 co. 1 lett. d) TUI, sussiste il divieto di espulsione anche nel caso in cui non ci sia convivenza con il minore: in questo caso, infatti, viene ritenuto assolutamente superiore il diritto del minore a mantenere un rapporto con i propri genitori, rapporto che sarebbe particolarmente difficile in caso di allontanamento di questi dal territorio italiano. Le uniche eccezioni rilevanti sono la perdita della responsabilità genitoriale o la presenza di motivi di sicurezza nazionale.

## **Familiari di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno**

Nel caso in cui il detenuto abbia familiari regolarmente soggiornanti bisognerà valutare se egli era o non era in possesso di un permesso di soggiorno. Se ne era titolare ed è scaduto durante la detenzione potrà provare a chiedere la **coesione familiare** con il permesso del familiare con il quale potrebbe ricongiungersi (essenzialmente il coniuge) ma ha tempo un anno dalla scadenza del suo permesso (art. 30 c. 1 lett. c TUI) ed il familiare deve essere in possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento (art. 29 TUI, reddito sufficiente e alloggio idoneo). In ogni caso, se presente un familiare, tale elemento dovrà essere vagliato dall'amministrazione prima o dal giudice poi ai sensi dell'art. 5 c. 5 qualora venga impugnato il rifiuto di rinnovo o la revoca del permesso di soggiorno. Se il detenuto invece è sempre stato sprovvisto di titolo di soggiorno, i legami familiari potranno rilevare, a certe condizioni (art. 13 c. 2-bis TUI), in sede di espulsione a fine pena.

## **Autorizzazione alla permanenza del genitore irregolare nell'interesse del figlio minore da parte del Tribunale per i Minorenni (art. 31 c. 3 TUI)**

Ulteriore caso in cui è possibile ottenere un permesso di soggiorno è quello del genitore straniero di minore straniero soggiornante in Italia: in questo caso, per tutelare maggiormente gli interessi del minore, il genitore può richiedere un'autorizzazione a permanere sul territorio italiano (**permesso di soggiorno per assistenza minori** ex art. 31, comma 3 TUI). Il Tribunale per i minorenni può rilasciare tale permesso se valuta che un eventuale allontanamento del genitore dall'Italia possa creare un danno allo sviluppo psicofisico del minore, tenendo in considerazione elementi come l'età, le condizioni di salute e il radicamento sul territorio del minore.

### **Come si richiede?**

Il soggetto detenuto deve **rivolgersi al personale del carcere** (Ufficio Matricola) affinché trasmettano la richiesta e la relativa documentazione alla Questura. È necessario a questi fini presentare i documenti attestanti in particolare la relazione di parentela e l'effettiva convivenza (se richiesta).

Contro il *rifiuto del rilascio*, la *revoca* o il *diniego di rinnovo* del permesso di soggiorno può essere proposto un **ricorso al Tribunale** del luogo di residenza. A questi fini è possibile rivolgersi a un **avvocato** esperto in diritto dell'immigrazione (esiste un elenco di difensori presso l'ordine degli avvocati).

**Importante!** È utile sapere che questi tipi di permessi di soggiorno permettono di svolgere attività lavorativa e potranno poi essere convertiti in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, se ne sussistono i requisiti.

## **1.3. PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE**

La presenza di problemi di salute, se particolarmente gravi, è una di quelle situazioni che rendono **vietata l'espulsione** dello straniero presente sul territorio (art. 19 co. 2 lett. d-*bis* TUI), perché la nostra Costituzione riconosce la salute come un diritto fondamentale, che va garantito a chiunque, anche allo straniero non regolarmente soggiornante sul territorio.

In queste ipotesi, quindi, è più semplice **ottenere un permesso di soggiorno** (chiamato permesso di soggiorno “per cure mediche”, ex art. 36 TUI), anche se il soggetto ha commesso reati ostativi (di cui parleremo in seguito, par. 2) e anche se non ha mai avuto un permesso di soggiorno o se quello che aveva è scaduto da molto tempo.

Questo permesso ha durata pari alla durata del trattamento terapeutico, in genere non superiore ad un anno, ma è rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità.

Quali sono i requisiti per ottenere il permesso per cure mediche?

- A seguito dell’entrata in vigore del c.d. **decreto Cutro** (d.l. 20/2023 conv. con modif. in l. 50/2023) deve trattarsi di “**condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine**”, tra queste può rientrare, ad esempio, il percorso riabilitativo presso il Sert .

- Le condizioni di salute devono essere certificate con **documento ufficiale dell’ASL**

- Si deve accertare che i problemi di salute **non potrebbero essere curati nel Paese di origine**: sarebbe dunque pericoloso per il soggetto essere espulso verso un luogo in cui non potrebbe essere curato e per questo motivo è necessario garantire le cure urgenti ed essenziali sul territorio italiano.

Quali tipi di situazioni sono considerate pericolose?

Alcuni esempi di situazioni pericolose sono:

- Cure che non possono essere rimandate senza creare un danno alla salute della persona

- Impossibilità di interrompere le cure durante il viaggio di rimpatrio verso il Paese di origine: per esempio nel caso in cui sia necessario assicurare un ciclo terapeutico completo e continuativo affinché le cure siano efficaci

- Assenza nel paese di origine di un sistema sanitario adeguato ad offrire le cure per la determinata condizione di salute



- Impossibilità per la persona di accedere alle cure o ai medicinali nel Paese di origine, magari perché non erogate gratuitamente o perché eccessivamente costose.

### **Come si richiede?**

Il soggetto detenuto deve **rivolgersi al personale del carcere** (Ufficio Matricola) affinché trasmettano la richiesta e la relativa documentazione alla Questura.

Bisogna recuperare, anche con l'ausilio degli educatori e degli ufficiali competenti, tutta la **documentazione clinica** da allegare alla richiesta di ottenimento del permesso di soggiorno. In questo caso è molto utile, all'avvicinarsi del fine pena, chiedere all'istituto copia della propria cartella clinica, in modo da poter far valere anche eventuali percorsi terapeutici conclusi.

Contro il *rifiuto del rilascio*, la *revoca* o il *diniego di rinnovo* del permesso di soggiorno può essere proposto un **ricorso al Tribunale - Sezione immigrazione** entro 60 giorni dal provvedimento. A questi fini è possibile rivolgersi a un **avvocato** esperto in diritto dell'immigrazione (esiste un elenco di difensori presso l'ordine degli avvocati).

**Importante!** È utile sapere che questo tipo di permesso di soggiorno permette di svolgere attività lavorativa, se la stessa è compatibile con l'accertato stato di salute (art. 36, co. 3 TUI). A seguito delle modifiche intervenute con il **d.l. 20/2023** non è invece più possibile convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a causa della soppressione dell'art. 6, comma 1-*bis*, lett. h-*bis* TUI

# 1.4. PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Ai sensi dell'art. 9 TUI, dopo aver soggiornato regolarmente in Italia per almeno 5 anni è possibile richiedere un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (prima chiamata "carta di soggiorno"), che ha **durata illimitata**, a meno che non intervenga la revoca del permesso.

I titolari di questo tipo di permesso di soggiorno godono di alcuni diritti ulteriori rispetto agli altri cittadini stranieri regolari sul territorio e in particolare, per poter disporre un'espulsione nei confronti di un soggiornante di lungo periodo, sono necessarie valutazioni più rigorose: saranno dunque presi in considerazione altri elementi (oltre alla pericolosità sociale) quali l'età del soggetto, la durata del suo soggiorno in Italia e la presenza di legami familiari e sociali sul territorio, oltre che l'assenza di questi legami nel Paese d'origine.

Se lo straniero è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo potrà vederselo revocare durante la detenzione. Difficilmente invece potrà richiederlo dal carcere perché la condanna in sede di primo rilascio è ostativa.

## Quali sono i **requisiti per ottenerlo?**

- Soggiorno regolare in Italia per almeno **5 anni**

**Importante!** L'assenza dal territorio dello Stato per più di 6 mesi consecutivi o per 10 mesi complessivi nei 5 anni impedisce la maturazione del periodo minimo di permanenza, a meno che non vi siano gravi e documentati motivi.

- Possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità
- Disponibilità di un **reddito minimo** non inferiore all'assegno sociale annuo (6.079€ per il 2022)

- Conoscenza della **lingua italiana di livello almeno A2**: per ottenere il permesso è necessario svolgere un test di conoscenza della lingua italiana e raggiungere almeno il livello A2.

È possibile non svolgere il test se si è già in possesso di: un certificato rilasciato da uno degli Enti certificatori; un titolo di studio conseguito in Italia (licenza di scuola media, diploma di scuola superiore, laurea); un attestato di frequenza di un corso di studi in un'università italiana; un attestato rilasciato dal CTP.

Per i **beneficiari di protezione internazionale** (asilo politico o protezione sussidiaria) ci sono alcune eccezioni: i 5 anni si calcolano dalla presentazione della domanda di protezione; **NON** è necessaria la dimostrazione della conoscenza della lingua italiana.

- Deve essere aggiornato ogni 5 anni a seguito della presentazione della relativa domanda ed è anche in questa sede che potrebbero essere opposte le condanne riportate dallo straniero.

**Importante!** Non possono ottenere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo gli stranieri che siano ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato (di cosa si intenda per "pericolosità sociale" parleremo in seguito, par. 3).

### **Quando può essere revocato?**

- In caso di **espulsione**, che è possibile solo per:
- Gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale
- Applicazione di misure di prevenzione personali

**Importante!** Le condanne penali **NON possono comportare un automatico diniego** del permesso: infatti, nell'adottare il decreto di espulsione occorre tenere conto dell'**età** dell'interessato, della **durata del soggiorno**, nonché dell'esistenza di **legami familiari e sociali in Italia** e dell'assenza di tali vincoli nel Paese d'origine.

- Permesso acquisito in modo fraudolento
- Sopravvenuta pericolosità per ordine e sicurezza pubblica

- Assenza dal territorio dell'Ue per 12 mesi consecutivi
- Assenza da 6 anni dal territorio italiano

Quali sono le caratteristiche di questo permesso di soggiorno?

Lo *status* di soggiornante di lungo periodo è a **tempo indeterminato** (a meno che non intervenga la revoca); il permesso viene aggiornato ogni 10 anni automaticamente, a seguito della presentazione della relativa domanda.

Viene inoltre garantita la **piena libertà di circolazione** nello Spazio Schengen per 90 giorni per turismo e per più di 90 giorni per particolari motivi.

Con questo tipo di permesso è possibile svolgere **attività lavorativa subordinata o autonoma**, e usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, previdenza sociale, erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale.

Può essere chiesto anche per i **familiari a carico**: coniuge; figli minori o maggiorenni a carico se non possono provvedere alle proprie esigenze in ragione di invalidità totale; genitori a carico; genitori ultrasessantacinquenni. A questi fini sono necessari: un alloggio idoneo; un reddito sufficiente (si sommano i redditi di tutti i conviventi); che il familiare soggiorni regolarmente in Italia da almeno 5 anni.

### **Come si richiede?**

La richiesta di permesso di soggiorno può essere fatta tramite kit postale; il soggetto detenuto può **rivolgersi al personale del carcere** (Ufficio Matricola) affinché trasmettano la richiesta e la relativa documentazione alla Questura.

Contro il *rifiuto del rilascio*, la *revoca* o il *diniego del rinnovo* del permesso di soggiorno può essere proposto un **ricorso al TAR** entro 60 giorni dal provvedimento. A questi fini è possibile rivolgersi a un **avvocato** esperto in diritto dell'immigrazione (esiste un elenco di difensori presso l'ordine degli avvocati).

# 1.5. PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NAZIONALE E DIVIETI DI ESPULSIONE

L'art. 10 comma 3 della Costituzione italiana sancisce che “*Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge*”.

In assenza di una legge organica che disciplini l'asilo politico, nel nostro ordinamento sono comunque in vigore norme che regolamentano lo **status di rifugiato** politico ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951 e del suo Protocollo del 1967 e quelle che hanno introdotto la c.d. **protezione sussidiaria**. La protezione sussidiaria, unitamente alle procedure relative a detta protezione - ma anche allo status di rifugiato - sono disciplinate da direttive europee (la c.d. *Direttiva qualifiche* 2001/95/UE e la c.d. *Direttiva procedure* 2013/32/UE, attuate in Italia dai d.lgs. n. 25/2008, n. 251/2007, n. 142/2015 e successive modifiche) .

Esiste inoltre una protezione nazionale (complementare alle due internazionali, ossia status di rifugiato e protezione sussidiaria) denominata **protezione speciale** che può essere riconosciuta in alcuni casi e che è stata da ultimo ridefinita dal c.d. **decreto Cutro** (v. *infra*).

Le ragioni che potrebbero legittimare il riconoscimento di una protezione internazionale o nazionale possono essere invocate anche quali “**divieti di espulsione**”, disciplinati dall'**art. 19 comma 1 TUI**.

## Cosa si intende per protezione internazionale?

Ci sono due tipi di protezione internazionale:

- **Status di rifugiato politico**: può essere richiesto quando nel Paese di origine il soggetto ha subito o ha timore di subire in caso di rientro persecuzioni per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

Vediamo alcuni esempi di “persecuzione” per capire di cosa si tratta: violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale e minacce di tali atti; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari discriminatori; atti diretti in modo specifico contro un genere sessuale (come i matrimoni forzati o precoci, le mutilazioni genitali e la violenza di genere) o contro un orientamento sessuale.

Se la domanda di asilo viene accolta, al soggetto viene riconosciuto al soggetto lo “*status* di rifugiato” e potrà ottenere un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, che è rinnovabile.

- **Protezione sussidiaria**: può essere richiesta quando lo straniero non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma ci sono comunque fondati motivi di ritenere che nel paese di origine correrebbe il rischio di subire un **grave danno alla persona**. Nella valutazione si tiene conto anche dell'esistenza, nel paese di origine, di **violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani**.

Spieghiamo che *cosa si intende per “danni gravi”* con alcuni esempi: condanna a morte o esecuzione della stessa; tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; conflitto armato interno o internazionale.

Se la domanda viene accolta, al soggetto viene riconosciuta la protezione sussidiaria e potrà ottenere un permesso di soggiorno della durata di 5 anni, che è rinnovabile.

### **Cosa si intende per protezione nazionale?**

- Ai due tipi di protezione appena visti se ne aggiunge un terzo chiamato "**protezione speciale**": se non viene accolta la domanda di protezione internazionale, la Commissione Territoriale può decidere di concedere la protezione speciale in presenza di alcune condizioni:

- Sussiste comunque un **pericolo** che il soggetto possa essere perseguitato o torturato perché nel Paese di origine vengono continuamente e gravemente violati i diritti umani
- La vita del soggetto è molto radicata sul territorio perché in Italia ha forti **legami familiari e sociali** ed è lontano da molto tempo dal suo Paese di origine.

L'accoglimento della richiesta consente di ottenere un permesso di soggiorno della durata di 2 anni, rinnovabile alla scadenza.

### **Come si presenta la domanda di protezione internazionale?**

Si può presentare domanda di protezione internazionale tramite gli educatori del carcere, che trasmetteranno la domanda alla Questura.

In attesa della decisione verrà rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo (della durata di 6 mesi, rinnovabile fino al termine della procedura) e il soggetto non potrà essere espulso fino a che la sua situazione non sarà esaminata.

Verrà svolta un'audizione davanti alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che acquisirà tutte le informazioni necessarie (tramite l'aiuto di un interprete).

Infine, verrà comunicata la decisione della Commissione: *status* di rifugiato; protezione sussidiaria; protezione speciale; diniego.

In caso di diniego il soggetto può rivolgersi al suo avvocato per presentare **ricorso presso la Sezione specializzata del Tribunale** del luogo di residenza, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento (o 15 giorni in caso di manifesta inammissibilità della domanda di protezione). A questi fini è possibile rivolgersi a un **avvocato** esperto in diritto dell'immigrazione (esiste un elenco di difensori presso l'ordine degli avvocati).



# AGGIORNAMENTO

Il d.l. n 20/2023 (“d.l. Cutro”), convertito con modificazioni in **l. 5 maggio 2023, n. 50**, ridimensiona notevolmente (ma non elimina) l’istituto della protezione speciale, con la soppressione del terzo e quarto periodo dell’art. 19, comma 1.1. TUI.

Per le domande di riconoscimento della protezione speciale presentate dopo l’**11 marzo 2023** – data di entrata in vigore del decreto – **NON potrà più essere preso in considerazione ogni riferimento alla tutela della vita privata e familiare** dello straniero, **né** il suo **livello di integrazione**. La disciplina odierna è, dunque, paragonabile a quella antecedente all’entrata in vigore del d.l. n. 130/2020, delineatasi a seguito dell’enorme ridimensionamento dell’allora protezione umanitaria a opera del d.l. n. 113/2018.

Inoltre, il permesso di soggiorno per protezione speciale **non potrà più essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**, avendo il medesimo decreto soppresso l’art. 6, co. 1 *bis*, lett. a) TUI che disciplina la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di altre tipologie di permessi di soggiorno.

Da ultimo, il decreto ha **eliminato** il secondo periodo dell’art. 19, co. 1.2. TUI che in caso di presentazione di una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno - al ricorrere dei requisiti di cui ai co. 1 e 1.1 - prevedeva la possibilità per la Questura, previo parere della Commissione territoriale, di rilasciare un permesso di soggiorno per protezione speciale.

**Importante!** Per le persone che hanno presentato l’istanza **prima dell’11 marzo 2023 si continuerà ad applicare la normativa previgente**. Inoltre, le persone già titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale non ancora scaduto, rilasciato sulla base dei requisiti abrogati, potranno richiedere il rinnovo di tale permesso: il rinnovo è possibile una sola volta e avrà durata annuale.



# 2.

## REATI OSTATIVI

---

**N**el linguaggio giuridico, la parola “ostativo” è riferita a qualcosa che costituisce motivo di impedimento.

Un reato è detto ostativo quando è ritenuto estremamente grave per il nostro ordinamento e costituisce, quindi, un **“ostacolo” al rinnovo o al rilascio di un permesso di soggiorno.**

Sono reati comuni (cioè reati che possono essere commessi da tutti, anche dai cittadini italiani), ma che prevedono per lo straniero delle conseguenze ulteriori rispetto al processo e alla pena, perché incidono sul permesso di soggiorno.

### **Quali reati sono “ostativi”?**

Ecco i principali reati ostativi al permesso di soggiorno (v. art. 4 co. 3 TUI):

- Furto aggravato, furto in appartamento e furto con strappo, rapina, estorsione, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, fabbricazione, detenzione e uso di documenti d'identità falsi
- Reati inerenti allo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti
- Reati inerenti alla libertà sessuale
- Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed emigrazione clandestina

- Reclutamento di persone destinate alla prostituzione e sfruttamento della prostituzione.

**Importante!** Anche se il soggetto ha commesso uno di questi reati **non è automaticamente impossibile ottenere in futuro un permesso di soggiorno**: infatti, oltre alla pericolosità sociale del soggetto (v. par. 3 ), è sempre necessario valutare la sua condizione specifica, che comprende anche altri elementi.

Più nello specifico, con riferimento ad un soggetto straniero si valutano: la durata del soggiorno dell'interessato; la nazionalità delle diverse persone interessate; la situazione familiare (durata dell'eventuale matrimonio ed altri fattori che testimonino l'effettività di una vita familiare); le difficoltà che il coniuge o i figli rischiano di trovarsi ad affrontare in caso di espulsione; l'interesse e il benessere dei figli; la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospite. Si capisce da quanto detto sopra che l'unità familiare assume grande rilevanza in questa valutazione, perché è considerata un diritto fondamentale e, quindi, va sempre tenuta in considerazione prima di adottare un provvedimento di rifiuto del rilascio o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno.

Segnaliamo, in materia, le recente decisione della Corte costituzionale (**C.cost. sent. n. 88/2023**) che ha dichiarato la **illegittimità costituzionale** degli artt. 4, co. 3, e 5, co. 5 TUI nella parte in cui ricomprendono, tra le ipotesi di condanna che **impediscono automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro**, anche quelle per il reato di cui all'articolo **73, co. 5, del d.P.R. numero 309 del 1990** (Testo Unico Stupefacenti) (cd "piccolo spaccio") e per il reato di cui all'articolo **474 co. 2 c.p.** (vendita di merci contraffatte), senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.

# 3.

## PERICOLOSITÀ SOCIALE

---

La pericolosità sociale consiste nella probabilità che il soggetto commetta altri reati. È utile sapere che si tratta di una valutazione solo eventuale (non è detto che il soggetto sia socialmente pericoloso solo in quanto autore di un reato) e comunque non permanente, infatti è sottoposta a riesame.

Si tratta del presupposto per l'adozione delle misure di sicurezza e dei provvedimenti di espulsione amministrativa (che vedremo in seguito): quindi, far venir meno la valutazione di pericolosità è importante per chiedere la revoca dei vari tipi di espulsione e anche per rimuovere l'ostacolo al rilascio/rinnovo di un permesso di soggiorno.

### **Come viene valutata la pericolosità sociale?**

La pericolosità sociale deve essere valutata in concreto in base alle circostanze indicate dalla legge (art. 133 c.p.), che individua gli indici da tenere in considerazione ai fini della prognosi di pericolosità sociale:

- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità dell'azione
- gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato
- intensità del dolo o grado della colpa
- motivi a delinquere e carattere del reo
- precedenti penali e giudiziari e, in genere, condotta e vita del reo, antecedenti al reato

- condotta contemporanea o susseguente al reato
- condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

In sintesi, quindi si tiene conto sia delle **caratteristiche del reato**, sia di quelle dell'**autore**.

È particolarmente rilevante in questa valutazione la **condotta tenuta durante la detenzione in carcere**: quindi è sicuramente importante dare prova di partecipazione ai progetti rieducativi offerti dal carcere e viene valutato positivamente l'accesso alle misure alternative alla detenzione (come per esempio affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà o liberazione anticipata) e ai benefici penitenziari (come per esempio il lavoro esterno o interno e i permessi premio).

**Importante!** La sola presenza di una condanna per un reato ostativo non è sufficiente per emettere un diniego o il rigetto del permesso di soggiorno, **non c'è mai un automatismo per determinare la pericolosità sociale**. Non basta che il cittadino straniero abbia commesso un reato (anche se ostativo) per ritenerlo soggetto pericoloso: l'autorità amministrativa deve procedere ad una valutazione complessiva della situazione concreta.

### **Cosa fare in caso di valutazione positiva di pericolosità sociale?**

È importante procurarsi, già durante la detenzione, la documentazione che possa provare l'assenza di pericolosità sociale, quindi è bene avere già un piccolo *dossier* all'uscita, ai fini del **riesame** della valutazione, che dovrà avvenire necessariamente al termine della pena.

È importante iniziare a chiedere agli operatori del carcere la documentazione già durante la permanenza in carcere (per esempio, provvedimento di revoca della misura di sicurezza oppure provvedimento di concessione di una misura alternativa alla detenzione).

# 4.

## RIABILITAZIONE PENALE

---

La riabilitazione (art. 178 c.p.) è lo strumento che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere dei benefici.

La riabilitazione, infatti, rimette il soggetto nella società nello stesso modo in cui viveva prima della sentenza di condanna. Questo istituto ha funzione premiale e promozionale, in vista della risocializzazione del reo e perciò premia il condannato per la condotta positiva tenuta.

La riabilitazione NON fa tornare nullo il casellario giudiziale penale, ma aggiunge all'annotazione della condanna la specificazione che è intervenuta la riabilitazione.

Perché è particolarmente utile per il detenuto straniero?

La riabilitazione è l'unico rimedio alla ostatività dei reati e può essere richiesta sia da soggetti che fanno reingresso nel loro paese di origine e hanno intenzione di tornare successivamente in Italia (per esempio richiedendo un nuovo visto d'ingresso), sia da quei soggetti che rimangono in Italia senza un valido permesso di soggiorno all'uscita dal carcere. Essa è **fondamentale per richiedere un permesso di soggiorno** perché, oltre a estinguere le pene accessorie (come, per esempio, l'interdizione o la decadenza o sospensione dalla responsabilità genitoriale), estingue anche ogni altro effetto penale derivante della

condanna, tra i quali rientra anche l'effetto ostativo al rilascio del permesso di soggiorno.

Dunque, grazie alla riabilitazione sarà più facile chiedere e ottenere un nuovo permesso di soggiorno in futuro, infatti in caso contrario è quasi impossibile regolarizzare la propria posizione sul territorio italiano.

### **Quali sono i presupposti per la riabilitazione?**

Per richiedere la riabilitazione è necessario che ci siano tre presupposti ex art. 179 c.p.:

- Il primo presupposto è la **decorrenza di almeno tre anni dall'espiazione/estinzione della pena** (otto per i recidivi e dieci per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza). La pena viene considerata come espiaata dal giorno in cui il condannato ha finito di scontare la pena detentiva o le misure alternative alla detenzione, oppure ha esaurito il pagamento della pena pecuniaria. Ciò significa che la pena principale (ergastolo, arresto, reclusione, multa, ammenda) deve essere stata scontata, indipendentemente dalla forma con cui è stata eseguita: ci sono condanne che riportano una pena sia detentiva che pecuniaria, e allora in questi casi il soggetto dovrà aver già scontato il periodo di detenzione ma non dovrà dimenticarsi di procedere al **pagamento della multa/ammenda che gli è stata inflitta**, poiché fino a quel momento la pena non si considererà estinta e dunque i 3 anni non inizieranno a decorrere.

- Il secondo presupposto è la **buona condotta**, infatti il condannato deve dare prove effettive e costanti di risocializzazione. La buona condotta deve consistere in fatti positivi di ravvedimento avvenuti in epoca successiva alla sentenza di condanna (per esempio si tiene conto di fattori come un'occupazione stabile, tenore di vita onesto, abbandono dei rapporti illeciti...)

- Il terzo presupposto è quello dell'**adempimento alle obbligazioni civili** (obbligo del risarcimento del danno, obbligo



delle restituzioni, pagamento delle spese processuali...), salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'assoluta impossibilità di adempierle. Spetta in ogni caso al soggetto che chiede la riabilitazione **dimostrare di aver fatto quanto nelle sue possibilità per adempiere alle obbligazioni** o dimostrare viceversa la sua condizione di impossibilità: non basta un'autocertificazione della propria condizione economica, ma è necessario fornire prove oggettive sulle entrate e sui familiari a carico. Infatti se il soggetto percepisce un reddito, deve provare l'intenzione di riparare il danno, in base alle sue possibilità.

L'effettiva risocializzazione del condannato può essere dimostrata con il positivo interessamento del soggetto nei confronti della vittima del reato, partendo dall'eliminazione delle conseguenze negative della condotta illecita.

### **Cosa fare per ottenere la riabilitazione?**

Per ottenere la riabilitazione bisogna valutare la situazione (autonomamente oppure con il proprio avvocato) e fare **richiesta al Tribunale di sorveglianza**, che valuterà i requisiti elencati. La richiesta può essere formulata anche da chi non è in possesso di un permesso di soggiorno e dunque si trovi in stato di irregolarità sul territorio, a patto che siano soddisfatti i tre requisiti citati.



# 5. ESPULSIONI

---

## 5.1. INTRODUZIONE

**Q**uando si parla di “espulsione” bisogna parlare di “espulsioni” (al plurale). Infatti, sebbene l’atto materiale dell’espulsione sia il medesimo, questo avviene all’esito di procedure diverse, basate su presupposti diversi e che si svolgono davanti a diversi organi. L’espulsione è, nel nostro ordinamento, uno strumento multiforme che secondo la lettera della legge dovrebbe perseguire finalità diverse.

Ma che cos’è un’espulsione?

Potremmo dire che altro non è che un’azione con la quale lo Stato – per diverse ragioni che poi andremo a vedere – allontana dal territorio nazionale il cittadino straniero. Già da questa prima definizione appare difficile capire come mai esistano istituti che appaiono così differenti, per modalità applicative e autorità procedenti, che su carta ricorrono a tale strumento per diversi motivi anche se nella pratica finiscono per avere la stessa finalità, o per lo meno ad assomigliarsi molto.

Analizzeremo di seguito i vari tipi di espulsione, distinguendo i possibili destinatari di queste misure, gli organi che possono disporle e, soprattutto, illustrando come procedere per opporsi. Una distinzione specifica tra i vari tipi di atti è necessaria perché è molto semplice fare confusione, la stessa classificazione giuridica delle misure ne è la prima causa: come è possibile, ad esempio,

che l'espulsione possa essere disposta sia come una misura alternativa alla detenzione sia come una misura di sicurezza? Si tratta di istituti giuridici con finalità diametralmente opposte e dunque può essere complesso capire come facciano ad avere lo stesso oggetto.

Capire le differenze tra le varie tipologie è fondamentale, prima di tutto per capire quale autorità ha effettivamente il potere di disporre l'espulsione (un Tribunale o una autorità amministrativa?) e poi per capire a chi bisogna rivolgersi e come bisogna fare per potersi difendere dalla misura. Molto differenti sono anche i destinatari della misura, è vero che la caratteristica imprescindibile è che si tratti di persone prive della cittadinanza italiana, ma è possibile che la misura colpisca sia soggetti irregolari non detenuti sia stranieri che si trovino in stato di detenzione o che siano in procinto di entrare in carcere. Non è nemmeno improbabile, anzi, che lo stesso soggetto possa essere colpito da più tipi di espulsione, basati su diversi elementi: anche per questo è centrale saperli distinguere tra di loro.

**Importante!** L'art. 19, ai commi 1 e 2 TUI prevede alcune specifiche situazioni, che analizzeremo più approfonditamente in seguito, in presenza delle quali non può essere disposta l'espulsione del soggetto (c.d. **divieti di espulsione**). Ci sono infatti categorie di persone che sono considerate "inespellibili", come per esempio i minori di 18 anni (salvo il diritto del minore il genitore espulso) e le donne in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi alla nascita del figlio: di queste specifiche situazioni non tratteremo in questo vademecum. Parleremo invece di altre e diverse condizioni che giustificano dei divieti di espulsione: per esempio, timori di **gravi pericoli** per il soggetto nel caso di rientro nel paese di origine; **gravi motivi di salute** per i quali si ritiene necessaria una cura in Italia; presenza di **legami familiari in Italia** ad alcune condizioni.

Infatti in tutte queste ipotesi la legge tutela alcuni diritti fondamentali considerati superiori a quelli che giustificano l'espulsione del soggetto, come per esempio il diritto alla vita privata e familiare, il superiore interesse del minore e il diritto alla salute.

Riprendendo la presenza di diversi tipi di espulsione, la grande differenza che intercorre tra le misure giudiziali e quelle amministrative, delle quali parleremo approfonditamente in seguito, consiste nella diversa autorità procedente. Per quelle giudiziali si tratta del giudice, all'esito di un procedimento giudiziale, per quelle amministrative si tratta del Prefetto o, per eccezionali circostanze, il Ministro dell'Interno all'esito di un procedimento di diversa natura.

## 5.2. ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA

L'espulsione a titolo di misura di sicurezza può essere disposta dal giudice nella sentenza di condanna (insieme alla pena detentiva) e verrà eseguita al termine della reclusione in carcere. La decisione del giudice, come per tutte le misure di sicurezza, si fonda sulla valutazione della **pericolosità sociale** del condannato, al momento della condanna e all'uscita dal carcere: è dunque possibile, anche per chi è destinatario di tale misura, ottenerne la revoca.

## **Cosa sono le misure di sicurezza?**

Sono misure che mirano a tenere il soggetto lontano dalla possibilità di commettere altri reati e si applicano, infatti, a chi è considerato socialmente pericoloso, allo scopo di prevenire il rischio di recidiva.

L'obiettivo è quello di tutelare da un lato il soggetto (per evitare che ricada in circuiti criminali) e dall'altro la sicurezza della comunità.

## **Quando viene disposta l'espulsione come misura di sicurezza?**

Come accennato prima, il giudice, per poter disporre la misura di sicurezza, deve accertare la pericolosità sociale del soggetto, quindi l'espulsione **non può mai essere conseguenza automatica della sentenza di condanna**.

Vediamo i casi in cui il giudice, quando emette una sentenza penale, può prevedere in aggiunta la misura di sicurezza dell'espulsione della persona condannata:

- in caso di condanna alla reclusione non inferiore ai due anni (art. 235 c.p.)
- in caso di condanna per i delitti contro la personalità dello Stato di cui al Libro II, Titolo I del c.p. (art. 312 c.p.)
- in caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli artt. 73, 74, 79 e 82, commi 1 e 2 TU stupefacenti (per esempio produzione, detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, l'agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o l'induzione all'uso di sostanze stupefacenti); espulsione in caso di condanna per altri reati previsti dal TU stupefacenti diversi da quelli citati (art. 86 TU stupefacenti)
- in caso di condanna per uno dei reati per cui è previsto l'arresto obbligatorio (art. 380 c.p.p.) o facoltativo (art. 381 c.p.p.) in flagranza (art. 15 TUI), come per esempio la rapina, l'estorsione, il furto, il delitto di maltrattamenti in famiglia, il delitto di atti persecutori, la truffa...

### **Cos'è la pericolosità sociale?**

È la probabilità che nel futuro il soggetto commetta altri reati: quindi si fa una valutazione sulla potenziale tendenza dell'individuo a continuare a delinquere una volta uscito dal carcere.

Come accennato prima, il solo fatto di aver ricevuto una condanna, anche per reati gravi, non vuol dire necessariamente che il soggetto sia considerato socialmente pericoloso, infatti una cosa è la valutazione della responsabilità penale per un fatto specifico e cosa distinta è la valutazione della pericolosità sociale del soggetto, che viene valutata in base ad altri parametri.

**Importante!** Come abbiamo visto in precedenza, l'art. 19, comma 2 TUI prevede però dei **divieti di espulsione**, cioè alcune specifiche situazioni in presenza delle quali il giudice non può disporre l'espulsione del soggetto, per esempio: timori di gravi pericoli per il soggetto nel caso di rientro nel paese di origine; gravi motivi di salute per i quali si ritiene necessaria una cura in Italia; presenza di legami familiari in Italia ad alcune condizioni.

Infatti, in queste ipotesi la legge tutela alcuni diritti fondamentali considerati superiori a quelli che giustificano l'espulsione del soggetto, come per esempio il diritto all'unità familiare o alla salute.

### **Come ci si oppone all'espulsione a titolo di misura di sicurezza?**

Anche se al momento della condanna viene disposta la misura di sicurezza, è possibile chiedere il **riesame della pericolosità sociale** al magistrato di sorveglianza, che può revocare la misura di sicurezza (anche durante il periodo di detenzione). Infatti, la valutazione della pericolosità sociale non è mai definitiva e può mutare nel tempo: per questo è necessario che prima dell'effettiva

espulsione sia valutata nuovamente dal magistrato di sorveglianza.

Ai fini del riesame, il magistrato di sorveglianza valuterà principalmente la **condotta tenuta durante la detenzione** (quindi è sicuramente importante dare prova di partecipazione ai progetti rieducativi offerti dal carcere) e viene valutato positivamente **l'accesso alle misure alternative alla detenzione** (come per esempio affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà o liberazione anticipata) **e ai benefici penitenziari** (come per esempio il lavoro esterno o interno e i permessi premio).

Sempre ai fini di questa valutazione è utile fornire al magistrato di sorveglianza qualsiasi documento che possa provare l'assenza di pericolosità sociale o una situazione che integra un divieto di espulsione, quindi **è importante muoversi già durante la detenzione per recuperare ogni documento utile.**

Nella prassi può succedere che si venga scarcerati (perché è decorso il periodo di detenzione) ma non sia ancora stato effettuato il riesame della pericolosità sociale dal magistrato di sorveglianza: ovviamente fino a quando il magistrato non decide sulla pericolosità non potrà intervenire l'espulsione.

In caso di provvedimento negativo del magistrato di sorveglianza sulla pericolosità sociale, è possibile impugnarlo davanti al Tribunale di sorveglianza (art. 680 c.p.p.).



## 5.3. ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

È possibile che durante la detenzione in carcere venga disposta, nei confronti dello straniero, l'espulsione come misura alternativa alla detenzione. A differenza dell'espulsione a titolo di misura di sicurezza che interviene alla fine del periodo di detenzione e si basa sulla pericolosità sociale, questo tipo di espulsione è una **modalità di espiazione della pena diversa dalla detenzione in carcere**: infatti interviene prima del fine pena e NON è centrale la valutazione della pericolosità sociale (vengono infatti valutati altri elementi). Di norma le misure alternative hanno l'obiettivo di reintegrare il prima possibile il soggetto all'interno della società e sono "a favore" del condannato perché gli permettono di espiare una parte della pena al di fuori del carcere (alcune ipotesi sono la semilibertà e l'affidamento in prova): infatti normalmente sono a richiesta dello stesso condannato, il quale ha interesse a richiederne l'applicazione (ovviamente questo discorso vale anche per questa misura alternativa: è possibile richiederne l'applicazione volontariamente se sussistono i requisiti). In questo caso invece, nonostante la legge la classifichi come misura alternativa alla detenzione, la sua applicazione si basa su requisiti differenti, tipici dell'espulsione amministrativa, ed è per questo che non mira direttamente alla rieducazione del condannato.

### **Chi può essere destinatario di questa misura?**

Possono essere destinatari di questa misura i soggetti che (tutte le condizioni devono verificarsi):

- Si trovano in una delle situazioni ex art. 13, comma 2 TUI, cioè quelle **situazioni in cui è possibile disporre l'espulsione**

**amministrativa** (ingresso irregolare in Italia, soggiorno irregolare in Italia, pericolosità sociale, come vedremo tra poco)

- Stanno espiando una pena detentiva in carcere, con residuo di pena inferiore ai 2 anni.

Con la stessa logica è previsto che nel caso in cui il cittadino straniero sia condannato a una pena iniziale già inferiore ai due anni, sia destinatario da subito di un'espulsione come misura sostitutiva della pena detentiva (non entrando neanche in carcere). In questo caso, invece, anche se la condanna prevede una pena superiore, è possibile che l'espulsione sia disposta nella sua parte finale, cioè negli ultimi due anni.

- Sono stati **identificati** (identità e nazionalità) **dalla Questura**. Infatti, la direzione del carcere, al momento dell'ingresso di un cittadino straniero è tenuta a richiedere al Questore che fornisca i dati necessari alla sua identificazione (cioè i dati anagrafici): solo a seguito di questa procedura il magistrato di sorveglianza potrà disporre la misura. Nella prassi le tempistiche sono diverse e spesso la procedura di identificazione non risulta conclusa neanche al termine della pena.

**Importante!** Tutti e tre i requisiti devono coesistere.

### **Quali sono i casi in cui la misura NON è applicabile?**

In questi casi, ai sensi dell'art. 16 TUI, il magistrato di sorveglianza può disporre l'espulsione del soggetto, a meno che non sussista una condizione che impedisce l'applicazione di questa misura:

- Trovarsi in una delle situazioni che vietano l'espulsione del soggetto ex art. 19 TUI;

- Aver commesso uno dei gravi reati elencati all'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p., ad eccezione dei reati tentati o consumati di cui agli art. 629, co. 2, c.p. (estorsione aggravata). Per esempio strage, reati con finalità di terrorismo, violenza sessuale aggravata, omicidio, associazione a delinquere, banda

armata, alcuni reati in tema di sostanze stupefacenti (in caso di ingenti quantità);

- Aver commesso uno dei delitti previsti dal TUI puniti con pena massima superiore ai 2 anni di reclusione, e cioè i reati di falso documentale (art. 5, co. 8 bis, T.U.I.); i reati di favoreggiamento previsti dall'art. 12 TUI; i reati di illecito reingresso ex art. 13, commi 13 e 13-*bis* TUI; il reato di occupazione illegale di manodopera ex art. 22, commi 12 e 12-*bis*, TUI.

In presenza di una di queste situazioni il magistrato di sorveglianza NON può disporre questo tipo di espulsione.

### **Cosa succede dopo?**

L'espulsione viene effettuata tramite accompagnamento coattivo alla frontiera a opera del Questore.

Se il soggetto non rientra in Italia nei 10 anni successivi all'esecuzione dell'espulsione, la pena è estinta; altrimenti riprenderà la detenzione per il periodo di tempo rimanente da scontare.

Come opporsi all'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione?

**Entro 10 giorni** dal decreto del magistrato di sorveglianza è possibile proporre **opposizione** all'espulsione, tramite un avvocato, davanti al Tribunale di sorveglianza, facendo valere tutte le ragioni che possono essere ostative all'espulsione.

# 5.4. ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

Oltre alle espulsioni penali esistono anche le espulsioni amministrative, che a differenza di quelle penali sono disposte da un'**autorità amministrativa** e non dal giudice e NON hanno diretta connessione con il procedimento penale e la detenzione.

In quali casi può essere disposta?

- **Espulsione ministeriale** (art. 13, comma 1 TUI): disposta dal Ministro dell'Interno, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per motivi di prevenzione dal terrorismo (art. 3, comma 1, l. 155/2005). Si tratta di situazioni molto gravi, generalmente connesse a organizzazioni criminali e di stampo terroristico: infatti questo tipo di espulsione è disposta molto raramente.

- **Espulsione prefettizia** (art. 13, comma 2 TUI).

Può essere disposta in tre differenti ipotesi:

· In caso di soggetto entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera (senza essere respinto), dunque in caso di **ingresso irregolare sul territorio**.

· In caso di soggetto che si è trattenuto sul territorio dello Stato in una situazione di **soggiorno irregolare**.

È il caso per esempio di chi si è trattenuto sul territorio italiano senza aver richiesto un permesso di soggiorno entro il termine previsto, oppure senza aver chiesto il rinnovo entro 60 giorni dalla scadenza del precedente permesso di soggiorno, oppure nel caso in cui il permesso di soggiorno sia stato revocato.

**Importante!** È stato però stabilito che la sola mancata presentazione di domanda di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno non è un motivo che permette l'espulsione automatica: infatti il prefetto dovrà valutare l'eventuale presenza di cause di forza maggiore (il trovarsi in carcere NON rientra però tra queste) ma anche altri elementi come per esempio la durata del

soggiorno in Italia o la presenza di eventuali legami familiari e sociali sul territorio.

La **revoca** del permesso di soggiorno avviene con la sentenza di condanna per uno dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (per esempio rapina, furto in appartamento o con strappo, estorsione...), oppure per altri reati, come per esempio quelli riguardanti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione irregolare (artt. 4, comma 3 e 5, comma 5, TUI).

· In caso di soggetto considerato “**socialmente pericoloso**”, dunque che appartiene a una di quelle categorie per le quali, ai cittadini italiani, sarebbero applicate le misure di prevenzione (artt. 1, 4 e 16, d.lgs. n. 159/2011). Per esempio i soggetti che si ritengono propensi alla commissione di reati o che risultano più soggetti a rimanere coinvolti in circuiti criminali: vengono a questi fini valutati aspetti molto generali come il tenore di vita e le frequentazioni.

**Importante!** Molto spesso l'espulsione amministrativa viene disposta **immediatamente all'uscita dal carcere**, anche nei confronti di soggetti che non avevano ricevuto questo tipo di espulsione in precedenza, quindi è importante sapere cosa fare se si riceve un decreto di espulsione, come vedremo tra poco.

In quali casi NON può essere disposta?

- **Divieti di espulsione** (art. 19, comma 2 TUI): come abbiamo visto, sono previste alcune specifiche situazioni in presenza delle quali il giudice non può disporre l'espulsione del soggetto: per esempio, timori di **gravi pericoli** per il soggetto nel caso di rientro nel paese di origine; **gravi motivi di salute** per i quali si ritiene necessaria una cura in Italia; presenza di **legami familiari in Italia** ad alcune condizioni. Infatti in queste ipotesi la legge tutela alcuni diritti fondamentali considerati superiori a quelli che giustificano l'espulsione del soggetto, come per esempio il diritto alla vita privata e familiare o alla salute.

- Il prefetto, prima di adottare un provvedimento di espulsione, deve valutare l'esistenza di **legami familiari in Italia**, la **durata del soggiorno** sul territorio e l'assenza di legami familiari, culturali o sociali con il Paese di origine (art. 5, comma 5 TUI, come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale, che ha stabilito che questa valutazione deve essere fatta non solo per chi ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ma per tutte le persone che hanno dei legami familiari in Italia).

- Per le persone titolari di **permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo** i divieti di espulsione sono più forti (art. 19, co. 2, lett. b) TUI), infatti è possibile disporre l'espulsione solo in casi particolari: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato (art. 13, co. 1, T.U.); b) per motivi di prevenzione del terrorismo (art. 3, co. 1, L. 155/2005); c) per motivi di pericolosità sociale (art. 13, co. 2, lett. c), T.U.). Il prefetto in questo caso dovrà valutare l'età dell'interessato, la durata del suo soggiorno in Italia, le conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali in Italia e nel Paese di origine (art. 9, commi 10-11, TUI).

### **Cosa succede dopo?**

Dopo aver ricevuto il decreto di espulsione è possibile, ma è raro, che si venga accompagnati immediatamente alla frontiera, oppure che si venga portati in un CPR (Centro di permanenza per il rimpatrio) in attesa di organizzare la partenza verso il Paese d'origine, per un massimo di 90 giorni.

È invece più comune che la Questura dia un tempo (7 giorni) per lasciare il paese autonomamente, se non si esegue questo obbligo è possibile essere portati successivamente in un CPR.

**Importante!** Insieme all'espulsione è previsto il **divieto di reingresso** in Italia (o in altro paese dell'Ue) per un periodo da 3 a 5 anni (o più in caso di pericolosità sociale): se si fa ingresso durante questo periodo, è prevista una sanzione penale e una nuova espulsione.

### **Come opporsi alle espulsioni amministrative?**

Per l'espulsione ministeriale: è possibile impugnare il decreto di espulsione davanti al TAR entro 30 giorni dalla notifica.

Per l'espulsione prefettizia: è possibile proporre **ricorso al Giudice di Pace** del luogo dove è stata disposta l'espulsione entro **30 giorni**. In caso di rigetto è possibile ricorrere in Cassazione.

A questi fini è possibile rivolgersi a un **avvocato** esperto in diritto dell'immigrazione (esiste un elenco di difensori presso l'ordine degli avvocati). Nel ricorso è importante far valere **tutti gli aspetti che possono essere utili** (per esempio motivi che integrano un divieto di espulsione, revoca dell'espulsione come misura di sicurezza se intervenuta, legami familiari in Italia anche se con cittadini stranieri irregolari...).

## **5.5. CENTRO DI PERMANENZA PER IL RIMPATRIO (CPR)**

Come abbiamo appena visto, una volta uscito dal carcere - e fino al momento in cui il soggetto non regolarizza la sua posizione sul territorio - è possibile che nei suoi confronti sia disposta un'espulsione e che nell'attesa che questa sia materialmente eseguita, il soggetto venga trattenuto all'interno di un **Centro di Permanenza per i Rimpatri**, c.d. CPR.

### **Cos'è un CPR?**

Un centro di permanenza per i rimpatri è un luogo di trattenimento del cittadino straniero in attesa di esecuzione di provvedimenti di espulsione (art. 14 TUI). Il trattenimento all'interno dei CPR ha luogo **quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione** mediante accompagnamento alla

frontiera o respingimento a causa di situazioni che la rendono difficile in quel particolare momento: infatti la permanenza del soggetto all'interno di questi centri è funzionale alla sua identificazione e alla raccolta dei documenti necessari al rimpatrio.

Il trattenimento nel CPR è disposto con provvedimento del Questore per un periodo di **massimo 45 giorni per i soggetti che hanno già scontato una pena in carcere**, in modo da limitare il periodo in cui il soggetto è di nuovo privato della libertà personale. L'efficacia del provvedimento di trattenimento è subordinata alla convalida del Giudice di pace entro 48 ore: il giudice deve verificare che siano stati rispettati i termini e che sussistano i requisiti per l'espulsione amministrativa (soggiorno o ingresso irregolare sul territorio o pericolosità sociale). Inoltre, il giudice deve valutare la compatibilità del trattenimento con le condizioni personali del soggetto, come per esempio condizioni di salute: a tal fine il giudice può sentire il cittadino straniero destinatario del provvedimento di espulsione, che deve farsi assistere da un avvocato.



# **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

**(d.lgs. 286/1998 - testo unico in materia di immigrazione)**



# PERMESSI DI SOGGIORNO

## **\*Art. 4 TUI (Ingresso nel territorio dello Stato)**

*1. L'ingresso nel territorio dello Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione, e può avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti.*

*2. Il visto di ingresso è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello Stato di origine o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Qualora non sussistano i requisiti previsti dalla normativa in vigore per procedere al rilascio del visto, l'autorità diplomatica o consolare comunica il diniego allo straniero in lingua a lui comprensibile, o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. In deroga a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico il diniego non deve essere motivato, salvo quando riguarda le domande di visto presentate ai sensi degli articoli 22, 24, 26, 27, 28, 29, 36 e 39. La presentazione di documentazione falsa o contraffatta o di false attestazioni a sostegno della domanda di visto comporta automaticamente, oltre alle relative responsabilità penali, l'inammissibilità della domanda. Per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità di frontiera.*

*3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di*

sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

**4.** L'ingresso in Italia può essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino a 90 giorni, e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi saranno considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme comunitarie.

**5.** Il Ministero degli affari esteri adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi i cui cittadini siano soggetti ad

*obbligo di visto, anche in attuazione di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.*

*6. Non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.*

*6 bis. Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, la decisione di inserimento della segnalazione nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del predetto regolamento, è adottata dal direttore della Direzione centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno, su parere del comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124.*

*7. L'ingresso è comunque subordinato al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il regolamento di attuazione.*

## **\*Art. 5, comma 4 TUI (rinnovo del permesso di soggiorno)**

*Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno sessanta giorni prima della scadenza, ed è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio e delle diverse condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione, il permesso di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.*

# DIVIETI DI ESPULSIONE

## **\*Art. 19 TUI (Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)**

**1.** *In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.*

**1.1.** *Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.*

**1.2.** *Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.*

**1 bis.** *In nessun caso può disporsi il respingimento alla frontiera di minori stranieri non accompagnati.*

**2.** *Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:*

a) degli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;

b) degli stranieri in possesso della carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;

c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;

d) delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono;

d-bis) degli stranieri che versano in gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

**2 bis.** Il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori nonché dei minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali sono effettuate con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

# PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

## **\*Art. 10 d.lgs. n. 30/2007 (Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea)**

*1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto, è rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

*2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno, al familiare del cittadino dell'Unione è rilasciata una ricevuta secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 1.*

*3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, è richiesta la presentazione:*

*a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validità [...];  
b) di un documento rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o provenienza che attesti la qualità di familiare e, qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute, che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;*

*c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione;*

*d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari.*

*4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione ha una validità di cinque anni dalla data del rilascio.*

*5. La carta di soggiorno mantiene la propria validità anche in caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi l'anno, nonché di assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per*



*motivi di lavoro in un altro Stato; è onere dell'interessato esibire la documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza di validità.*

*6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 è gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale usato per il documento.*

### **\*Art. 30, comma 1, lett. c) e d) TUI (Permesso di soggiorno per motivi familiari)**

*1. Fatti salvi i casi di rilascio o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: [...]*

*c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;*

*d) al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge italiana.*

### **\*Art. 31, comma 3 TUI (Disposizioni a favore dei minori)**

*[...]*

*3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.*

## **\*Art. 29 TUI (Ricongiungimento familiare)**

**1.** *Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:*

*a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;*

*b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;*

*c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;*

*d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.*

**1 bis.** *Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati.*

**1 ter.** *Non è consentito il ricongiungimento dei familiari di cui alle lettere a) e d) del comma 1, quando il familiare di cui si chiede il ricongiungimento è coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.*

**2.** *Ai fini del ricongiungimento si considerano minori i figli di età inferiore a diciotto anni al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento. I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.*

**3.** *Salvo quanto previsto dall'articolo 29 bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:*

*a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;*

*b) di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici è*

*richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;*

*b-bis) di una assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo, a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero della sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale, previo pagamento di un contributo il cui importo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.*

**4.** *È consentito l'ingresso, al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento, a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3.*

**5.** *Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 6, è consentito l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, già regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito di cui al comma 3. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso di tali requisiti da parte dell'altro genitore.*

**6.** *Al familiare autorizzato all'ingresso ovvero alla permanenza sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 31, comma 3, è rilasciato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3-bis, un permesso per assistenza minore, rinnovabile, di durata corrispondente a quella stabilita dal Tribunale per i minorenni. Il permesso di soggiorno consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.*

**7.** *La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne rilascia ricevuta. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma*

*3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute.*

**8.** *Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.*

**9.** *La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato.*

**10.** *Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano:*

*a) quando il soggiornante chiede il riconoscimento dello status di rifugiato e la sua domanda non è ancora stata oggetto di una decisione definitiva;*

*b) agli stranieri destinatari delle misure di protezione temporanea, disposte ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, ovvero delle misure di cui di cui agli articoli 20 e 20 bis);*

*[c) nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 6.]*

# PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE

## \* Art. 36 TUI (Ingresso e soggiorno per cure mediche)

*1. Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.*

*2. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.*

*3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa.*

# PERMESSO DI SOGGIORNO UE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

## \*Art. 9 TUI (Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)

**1.** Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all'articolo 29, comma 1.

**1 bis.** Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica "annotazioni", la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]". Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, la responsabilità della protezione internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, è trasferita ad altro Stato membro prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]" è aggiornata, entro tre mesi dalla richiesta, con l'indicazione dello Stato membro a cui la stessa è stata trasferita e la data del trasferimento. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato membro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica "annotazioni" è apposta la dicitura "protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data].

**1 ter.** *Ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non è richiesta allo straniero titolare di protezione internazionale ed ai suoi familiari la documentazione relativa all'idoneità dell'alloggio di cui al comma 1, ferma restando la necessità di indicare un luogo di residenza ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di vulnerabilità di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilità di un alloggio concesso a titolo gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da parte di enti pubblici o privati riconosciuti, concorre figurativamente alla determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici per cento del relativo importo.*

**2.** *Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.*

**2 bis.** *Il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un test di conoscenza della lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo.*

**2 ter.** *La disposizione di cui al comma 2 bis non si applica allo straniero titolare di protezione internazionale.*

**3.** *La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:*

*a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;*  
*b) soggiornano a titolo di protezione temporanea, per cure mediche o sono titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 20 bis, 22, comma 12-quater, e 42 bis nonché del permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;*

*c) hanno chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;*

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.

**4.** Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

**4-bis.** Salvo i casi di cui ai commi 4 e 7, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis è rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca o cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria previsti dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del medesimo decreto legislativo, allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico.

**5.** Ai fini del calcolo del periodo di cui al comma 1, non si computano i periodi di soggiorno per i motivi indicati nelle lettere d) ed e) del comma 3.

**5 bis.** Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale è stata riconosciuta.



**6.** *Le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi.*

**7.** *Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 è revocato:*

- a) se è stato acquisito fraudolentemente;*
- b) in caso di espulsione, di cui al comma 9;*
- c) quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4;*
- d) in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi;*
- e) in caso di conferimento di permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di altro Stato membro dell'Unione europea, previa comunicazione da parte di quest'ultimo, e comunque in caso di assenza dal territorio dello Stato per un periodo superiore a sei anni.*

**8.** *Lo straniero al quale è stato revocato il permesso di soggiorno ai sensi delle lettere d) ed e) del comma 7, può riacquistarlo, con le stesse modalità di cui al presente articolo. In tal caso, il periodo di cui al comma 1, è ridotto a tre anni.*

**9.** *Allo straniero, cui sia stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico.*

**10.** *Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, l'espulsione può essere disposta:*

- a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;*
- b) nei casi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;*
- c) quando lo straniero appartiene ad una delle categorie indicate all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, sempre che sia stata applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55.*

**10 bis.** *L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, è disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

**11.** *Ai fini dell'adozione del provvedimento di espulsione di cui al comma 10, si tiene conto anche dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, delle conseguenze dell'espulsione per l'interessato e i suoi familiari, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.*

**11 bis.** *Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo riporta l'annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale, e dei suoi familiari, l'allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.*

**12.** *Oltre a quanto previsto per lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può:*

*a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6;*

*b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis;*

*c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;*

*d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.*

**13.** È autorizzata la riammissione sul territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1 che non costituisce un pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

**13 bis.** È autorizzata, altresì, la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo permesso è riportato che la protezione internazionale è stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.

# RIABILITAZIONE PENALE

## **\*Art. 178 c.p. (Riabilitazione)**

*La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti*

## **\*Art. 179 c.p. (Condizioni per la riabilitazione)**

**1.** *La riabilitazione è concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.*

*Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.*

*Il termine è di dieci anni se si tratta di delinquenti abituali, professionali o per tendenza e decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.*

**2.** *Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163, primo, secondo e terzo comma, il termine di cui al primo comma decorre dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.*

**3.** *Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena ai sensi del quarto comma dell'articolo 163, la riabilitazione è concessa allo scadere del termine di un anno di cui al medesimo quarto comma, purché sussistano le altre condizioni previste dal presente articolo.*

**4.** *La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato:*

*1) sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato;*

*2) non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.*

**5.** *La riabilitazione concessa a norma dei commi precedenti non produce effetti sulle pene accessorie perpetue. 6. Decorso un termine non inferiore a sette anni dalla riabilitazione, la pena accessoria perpetua è dichiarata estinta, quando il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.*

# ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

## **\*Art. 16 TUI (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)**

*1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale ovvero nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 10 bis, qualora non ricorrano le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, che impediscono l'esecuzione immediata dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in caso di sentenza di condanna, ai reati di cui all'articolo 13, commi 5 ter e 5 quater.*

***1 bis.** In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10 bis o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater, la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni.*

*2. L'espulsione di cui al comma 1 è eseguita dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.*

*3. L'espulsione di cui al comma 1 non può essere disposta nei casi in cui la condanna riguardi uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dal presente testo unico, puniti con pena edittale superiore nel massimo a due anni.*

**4.** *Se lo straniero espulso a norma del comma 1 rientra illegalmente nel territorio dello Stato prima del termine previsto dall'articolo 13, comma 14, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.*

**5.** *Nei confronti dello straniero, identificato, detenuto, che si trova in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, è disposta l'espulsione. Essa non può essere disposta nei casi di condanna per i delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del presente testo unico, ovvero per uno o più delitti previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati di cui agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice penale. In caso di concorso di reati o di unificazione di pene concorrenti, l'espulsione è disposta anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa alla condanna per reati che non la consentono.*

**5 bis.** *Nei casi di cui al comma 5, all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche e procede all'eventuale espulsione dei cittadini stranieri identificati. A tal fine, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno adottano i necessari strumenti di coordinamento.*

**5 ter.** *Le informazioni sulla identità e nazionalità del detenuto straniero sono inserite nella cartella personale dello stesso prevista dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.*

**6.** *Salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, allo straniero e al suo difensore, i quali, entro il termine di dieci giorni, possono proporre opposizione dinanzi al tribunale di sorveglianza. Se lo straniero non è assistito da un difensore di fiducia, il magistrato provvede alla nomina di un difensore d'ufficio. Il tribunale decide nel termine di 20 giorni.*

**7.** *L'esecuzione del decreto di espulsione di cui al comma 6 è sospesa fino alla decorrenza dei termini di impugnazione o della decisione del tribunale di*

*sorveglianza e, comunque, lo stato di detenzione permane fino a quando non siano stati acquisiti i necessari documenti di viaggio. L'espulsione è eseguita dal questore competente per il luogo di detenzione dello straniero con la modalità dell'accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.*

**8.** *La pena è estinta alla scadenza del termine di dieci anni dall'esecuzione dell'espulsione di cui al comma 5, sempre che lo straniero non sia rientrato illegittimamente nel territorio dello Stato. In tale caso, lo stato di detenzione è ripristinato e riprende l'esecuzione della pena.*

**9.** *L'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione non si applica ai casi di cui all'articolo 19.*

**9 bis.** *Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello straniero per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione.*

# ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

## **\*Art. 13, commi 1 e 2 TUI (Espulsione amministrativa)**

*1. Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.*

*2. L'espulsione è disposta dal prefetto, caso per caso, quando lo straniero:*  
*a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell'articolo 10;*

*b) si è trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all'articolo 27, comma 1-bis, o senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o rifiutato ovvero è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato chiesto il rinnovo ovvero se lo straniero si è trattenuto sul territorio dello Stato in violazione dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 maggio 2007, n. 68;*

*c) appartiene a taluna delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*



# GLI AUTORI DEL VADEMECUM

## **CLAUDIA CONSOLI**

È una studentessa di giurisprudenza iscritta all'Università Statale di Milano.

Fin da piccola ha sempre avuto un sogno: aiutare coloro che si trovano in una situazione di difficoltà.

A 25 anni decide di partecipare a questa iniziativa in quanto vede questa proposta come un buon percorso coerente con i suoi interessi. Da sempre appassionata a tutto ciò che riguarda il diritto penale, decide, dopo il lungo periodo difficile di pandemia che ha caratterizzato questi ultimi anni, di intraprendere questa esperienza per toccare con mano la dura realtà della vita.

## **ALESSANDRO MOLARI**

È uno studente di 23 anni iscritto all'ultimo anno di Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Dagli anni liceali si appassiona al mondo della politica e del diritto facendo attivismo in associazioni come Libera e Amnesty International.

Dal 2018 è interprete di lingua inglese presso la Sezione Penale del Tribunale di Piacenza.

## **CECILIA PASINI**

È una studentessa iscritta all'ultimo anno di giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano. Durante il suo percorso universitario ha approfondito lo studio delle materie attinenti al diritto penale, essendo sempre stata interessata a specializzarsi in questo campo. Inoltre, da qualche anno si è avvicinata alla materia del diritto dell'immigrazione, avendo iniziato a collaborare con una associazione che si occupa di supporto legale a persone migranti. Per questi motivi la partecipazione al corso di Clinica legale di giustizia penale, e in particolare al gruppo di Street law, ha rappresentato un'ottima opportunità per provare a mettere in campo alcune delle conoscenze apprese, avendo l'importante occasione di sperimentare un approccio pratico e di confrontarsi direttamente con alcune realtà al di fuori delle aule universitarie.

## **FEDERICA SCASSILLO**

Si approccia al diritto dagli anni del liceo, durante i quali studia la materia e si appassiona ad essa decidendo, così, di iscriversi a giurisprudenza.

Si interessa, in particolare, al settore del diritto penale e cerca di approfondire e dare un taglio pratico allo studio partecipando a seminari, a questa clinica legale e ad altre attività sul campo e di tipo interattivo.

Attualmente sta svolgendo un tirocinio presso il Tribunale di Sorveglianza di Milano.

# LA NOSTRA CLINICA

**Dipartimento di  
Scienze Giuridiche  
'Cesare Beccaria'**  
Università degli Studi  
di Milano  
Via Festa del Perdono  
7,  
20122 Milano

**Docente responsabile:**  
Prof.ssa Angela Della  
Bella

**Consulenza legale:**  
Avv. Paolo Oddi

**Tutor:**  
dott.ssa Giulia Mentasti  
dott.ssa Lucrezia Rossi

**Corso Clinica legale di giustizia penale**  
info: <http://www.beccaria.unimi.it/ecm/home/legalclinics>

Se credi che le attività della nostra Clinica legale possano interessare il tuo lavoro (enti, associazioni, operatori sociali, avvocati) contattaci a questo indirizzo mail:

**[clinicalegale.giustiziapenale@unimi.it](mailto:clinicalegale.giustiziapenale@unimi.it)**



